

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 15.9.2008 il cliente – titolare di un rapporto di deposito e amministrazione titoli – segnala alla banca di essere stato oggetto di accertamento fiscale per la mancata dichiarazione di redditi percepiti nell'anno 2003 in relazione a dividendi (€ 121,00) distribuiti su azioni depositate presso l'intermediario medesimo; obietta che la banca ha omesso di provvedere alle necessarie ritenute fiscali all'atto della liquidazione dei dividendi e richiede, di conseguenza, il risarcimento di € 993,00 dei quali € 469,00 per la sanzione così ricevuta e € 524,00 per il mancato riconoscimento di credito fiscale esposto nella stessa dichiarazione oggetto dell'accertamento.

Alla luce di quanto esposto chiede l'attribuzione della complessiva somma di € 993,00.

Non avendo ricevuto alcun riscontro al reclamo, il cliente ha reiterato la richiesta di rimborso con nota datata 27.1.2009.

La Banca ha riscontrato la richiesta del reclamante con nota dell'11.5.2009 nella quale, dopo aver riassunto la normativa all'epoca vigente a proposito del trattamento fiscale dei dividendi, ha concluso sostenendo "la regolarità del comportamento tenuto [...] nella circostanza". In particolare, afferma la banca, sui dividendi deliberati a partire dal 1° luglio 1998 andava applicata una ritenuta di imposta del 12,5% (in luogo della ritenuta d'acconto precedentemente prevista pari al 10%); in alternativa era possibile optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione di alcuna ritenuta, con successiva segnalazione da parte dell'intermediario al MEF ed emissione di apposita certificazione. Nella circostanza, osserva la banca, il percettore poteva fruire del credito di imposta sui dividendi.

L'intermediario fa presente, per quanto attiene all'effettuazione della ritenuta del 12,5% a titolo di imposta sui dividendi, che "la legge disponeva che gli interessati dovessero attestare agli intermediari che gli utili non erano stati conseguiti nell'esercizio di attività di impresa né erano relativi a partecipazioni qualificate"; Pertanto, conclude la banca, non risultando da parte del reclamante il rilascio di alcuna attestazione, i dividendi "sono stati [...] riconosciuti senza applicazione di alcuna ritenuta fiscale".

Nel ricorso il cliente ribadisce le ragioni poste a base del reclamo affermando che l'intermediario ha omesso, relativamente all'anno 2003, di applicare la "cedolare secca" ai dividendi (come detto pari a € 121,00) delle azioni dal medesimo amministrato per conto del ricorrente, così esponendolo all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e cagionandogli un danno complessivamente ammontante a € 993,00.

A comprova dell'errore in cui sarebbe incorsa la Banca il ricorrente osserva di "non aver mai scelto, per i dividendi sopra indicati, una tassazione diversa dalla cedolare secca e che, per gli anni successivi al 2003, la Banca ha sempre versato

sui dividendi di queste azioni, l'imposta del 12,5% senza che nulla di nuovo fosse intervenuto".

In via pregiudiziale la Banca eccepisce il difetto di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario:

ratione materiae, posto che le richieste avanzate dal ricorrente si fondano su "circostanze correlate all'espletamento [...] di incombenze connesse ed accessorie all'attività di gestione di investimenti del cliente";

ratione temporis, atteso che "le vicende alle quali [il ricorrente] fa riferimento" risalgono, come ammesso dallo stesso cliente, al 2003 e, pertanto, "sono antecedenti all'ambito temporale al quale viene circoscritta la competenza" dell'Arbitro.

Nel merito delle richieste avanzate dal ricorrente, la Banca ribadisce la correttezza dei propri comportamenti.

DIRITTO

Le controdeduzioni formulate in difesa della Banca si articolano essenzialmente su tre punti.

I primi due, di natura procedurale, attengono a profili di irricevibilità del ricorso con riferimento a limiti di competenza dell'ABF; soltanto il terzo attiene al profilo sostanziale.

Atteso il rilievo assorbente attribuibile alla medesima, si ritiene opportuno, in base al criterio della ragione c.d. più "liquida", soffermarsi immediatamente sulla questione della competenza *ratione temporis*, senza così ricusare la eventuale fondatezza dell'ulteriore questione impediente l'esame di merito .

Le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia prevedono espressamente che "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".

L'attività di cui si contesta l'omissione da parte del ricorrente si riferisce incontrovertibilmente all'anno 2003 e dunque rimane esclusa dalla competenza dell'A.B.F., nessun rilievo potendo assumere la sopravvenienza dell'occasione che meno remotamente abbiano potuto suscitare l'interesse al presente giudizio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'esame della contestazione sotto il profilo sostanziale viene, dunque, impedito dalla ritenuta irricevibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI